

COMUNE DI SANLURI

REGOLAMENTO TOSAP

ART. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio comunale competente. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali e nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza e il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione comunale intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Inoltre l'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione comunale richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di richiesta dell'occupazione.

RT. 3

(DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI)

Per le occupazioni permanenti, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello della prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

ART. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano il mestiere di girovagli (cantautore, suonatore ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare nelle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo dell'occupazione non devono chiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri, come disposto dal D.M 249/93 – art 17 – comma 2.

ART. 5

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONI

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, e condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o l'autorizzazione e eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salvo, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Ai sensi dell'Art. 38 comma 4 sono soggette ad autorizzazione provinciale e/o comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, nello stesso termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione **e rinnovo** o il diniego è stabilito in almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Le autorizzazioni e concessioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, che comportano l'installazione di manufatti, non possono essere superiori ad un anno, eventualmente rinnovabili, ai sensi del successivo art. 7.

Il rinnovo della concessione e/o autorizzazione temporanea anche senza soluzione di continuità, non comporta la sua trasformazione in occupazione permanente. In caso di diniego gli eventuali manufatti devono essere rimossi entro 30 giorni dalla comunicazione.

In sede di prima applicazione dei due commi precedenti, le autorizzazioni temporanee scadenti il 31/12/2017, sono automaticamente prorogate al 31 gennaio 2018.

Le eventuali istanze di rinnovo devono essere presentate entro il 10 gennaio 2018

ART. 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione dei lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata

dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciata a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio previste dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotto, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria a copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/ O AUTORIZZAZIONE

Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- le violazioni delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione.
- La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/ O AUTORIZZAZIONE

Le concessioni e/o autorizzazioni di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni e/o autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che alle specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori dei rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 11

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'Ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

ART. 12

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Il Comune di Sanluri, agli effetti dell'applicazione della Tosap appartiene alla III classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune, dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40 comma 3 del D. Lgs. 507/93.

ART. 14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

Il territorio del Comune di Sanluri si suddivide in 4 categorie, con elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento.

ART. 15

TARIFFE

La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. N. 507/93.

Le misure di cui ai predetti costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria: 100%
- Seconda categoria: 80%
- Terza categoria 60%
- Quarta categoria 40%

Qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione le misure delle tariffe dovute per le occupazioni temporanee non possono essere inferiori a euro 0,13 al metro quadrato per ogni giorno

ART. 16

SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 17
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Non possono essere considerate occupazioni permanenti quelle che pur essendo autorizzate per un periodo pari ad un anno, anche se rinnovate per le annualità successive, non determinano una occupazione continua e ininterrotta nell'arco della giornata e dell'anno.

ART. 18
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o in metro lineare, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare

Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 4 categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa prevista per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 19
MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Per le occupazioni del soprasuolo, purchè aggettanti oltre i 5 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART. 20
PASSI CARRABILI

L'ente si avvale della facoltà concessa dalla normativa vigente di non applicare la tassa sui passi carrabili

ART. 21

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisca di detti spazi.

ART. 22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

La tassa è stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5% per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione di un chiosco che insiste su una superficie non superiore a metri quadrati 4.

Le occupazioni eccedenti i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

ART. 23

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 24

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

La tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata per rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle tariffe giornaliere annualmente deliberate dall'ente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Tariffa oraria= 1/24 della tariffa giornaliera

Occupazione fino a 14 gg tariffa intera

Occupazione oltre 14 giorni e fino a 30 giorni = riduzione del 30%

Occupazione oltre 30 giorni = riduzione del 50%

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere ed altri manufatti sono tassate in misura forfetaria con le tariffe approvate con deliberazione dell'ente.

ART. 25

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – CASI PARTICOLARI

le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ed impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non sia applica

ART. 26

MAGGIORAZIONI DELLE TASSE

Le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 %.

- per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 % per aree o spazi in prima categoria.
- Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture per uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30%.

ART. 27

RIDUZIONE DELLA TASSA

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 50%.
- 2) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- 3) per gli accessi carrabili o pedonali, per una superficie massima di mq. 10 qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%
- 4) Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%.
- 5) Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- 6) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%.
- 7) Le tariffe per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione di cavi e delle condutture sotterranee destinati all'erogazione di pubblici servizi, sono ridotte al 50%;
- 8) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico – culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
- 9) Le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, su apposito modulo predisposto dal Comune, a tariffa ridotta del 50%
- 10) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%

ART. 28

ESENZIONE DELLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs 507/93:

- A) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni e Provincie, Comuni, Consorzi ed Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- B) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
- C) Le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate.
- D) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e lo scarico delle merci.
- E) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui se ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- F) Le occupazioni di aree cimiteriali.
- G) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Inoltre le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: sosta fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione e sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- f) Occupazioni temporanee effettuate da onlus per un massimo di giorni 2 per evento, in occasione di attività di promozione del volontariato e della ricerca scientifica

ART. 29

ESCLUSIONE DELLA TASSA

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio Statale.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

ART. 30 SANZIONI

- Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa pari al 100% dell'ammontare della tassa dovuta con un minimo di euro 51,64
- Per la denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggior tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione di euro 51,64
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta, ridotta a un ottavo per le regolarizzazioni del pagamento avvenute entro un mese, ed a un quinto per le regolarizzazioni del pagamento avvenute entro un anno.
- Le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta e della sanzione

ART. 31 VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa è dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e / o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio del medesimo.

Negli anni successivi a quelli del rilascio in mancanza di variazioni delle occupazioni il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assoluto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a giorni 5 non connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione che comportano il pagamento di una tassa non superiore a euro 20,00, l'obbligo della denuncia è assolto mediante versamento diretto dell'ammontare dovuto.

La tassa se di importo superiore a euro 258,23 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate scadenti nel mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento.

ART. 32 RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme dovute da contribuente per violazioni contestate con avviso di accertamento e sulle somme che l'ente locale è tenuto a rimborsare, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

ART. 33 RUOLI COATTIVI

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Dpr n. 43 del 28/01/1988, in un'unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.